

(N. 628)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1959

Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, in applicazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, si provvede per i Provveditorati agli studi:

la istituzione della carriera di concetto amministrativa, con la dotazione di 500 posti;

l'aumento di 250 posti nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria;

l'aumento di 250 posti nel ruolo della carriera esecutiva.

Ciò per dare un primo riconoscimento alle esigenze derivanti dall'eccezionale aumento dei compiti e delle attività dei Provveditorati stessi, aumento che aveva reso necessario il distacco, di fatto, di oltre 2.000 insegnanti, presso detti uffici.

In corrispondenza con l'aumento degli anzidetti 1.000 posti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, era stata disposta contemporaneamente anche la graduale restitui-

zione all'insegnamento, entro il 30 giugno 1959, del personale insegnante distolto dalle funzioni di istituto, nella previsione che per tale data si sarebbe riusciti a reclutare, per concorso, le 1.000 unità di personale corrispondenti ai posti di aumento. Tale previsione non si è però verificata, perchè:

a) il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 fu pubblicato soltanto il 4 giugno 1957 (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140); d'altra parte, il decreto stesso, per espressa disposizione, ebbe effetto dal 1° luglio dello stesso anno: perciò, prima di tale data non fu possibile indire i relativi concorsi;

b) il bando del concorso per titoli, indetto ai fini dell'immissione nella carriera di concetto amministrativa per 238 posti, si dovette revocare quando sopravvenne la legge 13 marzo 1958, n. 165, che, innovando all'ordinamento della carriera dei maestri elementari, ne mutò le possibilità di ammissione. Quanto al residuo dei posti, relativi

all'anzidetta carriera di concetto, si dovette attendere, per il bando, la legge 2 aprile 1958, n. 320;

c) bandito il concorso per l'immissione nella carriera esecutiva (90 posti), l'enorme numero delle domande pervenute (oltre 13.000) ha richiesto adempimenti organizzativi di gran lunga eccedenti gli impegni normali, fino al punto che solo in quest'anno potranno aver luogo le prove scritte;

d) bandito ed espletato il concorso per la carriera di ragioneria, si è avuta una graduatoria di soli 81 vincitori (erano pervenute 3.500 domande, alle prove scritte erano stati presenti 690 candidati).

Sicchè, rispetto ai 1.000 posti di aumento, in sostanza si sono avute nuove immis-

sioi nel ruolo soltanto per 81 unità di ragioneria.

Se si tiene presente, d'altra parte, la riconosciuta necessità di dare una disciplina organica alla materia dell'utilizzazione degli insegnanti elementari in compiti diversi dall'insegnamento, ma pur sempre complementari dell'istruzione primaria, disciplina che, già allo studio, non potrebbe comunque essere legislativamente perfezionata nel termine di imminente scadenza, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, non può non convenirsi sulla necessità di prorogare adeguatamente il termine anzidetto.

A tale fine si è predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine del 1° luglio, stabilito nell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, è prorogato al 1° luglio 1960.